



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1933 / 2013

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ART. 269
COMMA 2. DITTA PROTEC24 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. COMUNE DI PIANIGA
VIA PATRIARCATO 40**

Il dirigente

Visto che:

con prot. n. 31697 del 04.04.2013 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 2, della ditta **PROTEC24 SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l.**, con sede legale in ODERZO - Via Verdi 6/c, per l'installazione di un nuovo stabilimento di produzione di granuli di materie plastiche ottenuti mediante attività di recupero di rifiuti all'indirizzo citato in oggetto;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa agli interventi richiesti;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

questo Settore, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è il soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto al punto 3 "Valutazione - fase conclusiva" dell'allegato A alla DGRV 3173/06;

con verbale n. 2009/30 del 12.03.2009, il Consiglio Provinciale di questa Amministrazione ha approvato la deliberazione avente per oggetto: Progetto "La valutazione dell'incidenza ambientale ai sensi della D.G.R.V. 3173/06. Predisposizione di strumenti di lavoro per il supporto alle unità operative del Settore Politiche Ambientali ai fini dell'analisi territoriale e di necessità di screening d'incidenza ambientale dei progetti e piani-programmi". Comunicazione dei risultati e approvazione della conseguente modalità procedurale nell'ottica della semplificazione amministrativa;

con determina del Dirigente del Settore Politiche Ambientali prot. n. 49479 del 30.05.2013 è stata accolta l'asseverazione di non incidenza in merito alla non significatività dell'intervento sulla Rete Natura 2000 presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 31697 del 04.04.2013;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

in data 28.05.2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi D.Lgs. n. 152/06 – art. 269 comma 3;

nella seduta del 24.06.2013 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

DETERMINA

- 1 - La ditta **PROTEC24 SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l.**, con sede legale in ODERZO - Via Verdi 6/c, è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269, comma 2, all'installazione dello stabilimento citato in premessa, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.
I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1 ed E2.
- 2 - L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 3 - Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E1	Estrusione e trafilatura	Polveri totali	50
		COV	100
		Acrilonitrile	25
		Benzene	25
		CVM	25
		1,3 butadiene	25
		Metilacrilato	25
		Etilacrilato	25
		Ammoniaca	100
		P2O5	25
		Isocianati	0,5
		HCl	50

E2	Estrusione e trafilatura	Polveri totali	50
		COV	100
		Acrilonitrile	25
		Benzene	25
		CVM	25
		1,3 butadiene	25
		Metilacrilato	25
		Etilacrilato	25
		Ammoniaca	100
		P2O5	25
		Isocianati	0,5
		HCl	50

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. E1 e E2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto nonché le tipologie e le quantità delle materie prime impiegate durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- d) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività, deve essere inferiore a quanto previsto nel punto 9 della parte II dell'All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 15 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Amministrazione.

- 4 - Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n. E1 ed E2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 15 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- 5 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
- 6 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
- 7 - Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
- 8 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.
- 9 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

- 10 - Il termine della conclusione del procedimento pari a n 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 24/07/2013, risulta rispettato.
- 11 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- 12 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 13 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente